

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 71-6274

**Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11, art. 21, comma 2 e Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16, artt. 50 e 51. Destinazione quota del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2013 per completamento programmazione comunitaria 2007-2013.**

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e dell'Assessore Vignale:

Vista la l.r. 28.09.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di Enti Locali", che disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni associate degli enti locali ed in particolare, al capo VII, adotta apposita disciplina di riallocazione delle funzioni delle Comunità montane, disponendo anche in ordine alla costituzione delle forme associative montane e alle funzioni a queste attribuite;

visto l'art. 50 della l.r. 2.07.1999 n. 16, così come sostituito dall'art. 19 della l.r. 11/2012, con il quale si stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

- a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;
- b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'art. 6 della l.r. 21.04.2006, n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006);
- c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
- d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
- e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente";

visto l'art. 51 della l.r. 2.07.1999 n. 16, così come sostituito dall'art. 20 della l.r. 11/2012, con il quale si stabilisce che le risorse costituenti il Fondo regionale per la Montagna, dedotta una quota non superiore al dieci per cento da destinarsi ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati, vengano così ripartite:

- a) In proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 50;
- b) In proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
- c) In proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
- d) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;

visto l'art. 21 della l.r. 11/2012, con il quale si stabilisce che, successivamente al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli artt. 50 e 51 della l.r. 16/1999;

visto l'art. 6, comma 2, della l.r. 11/2012, con cui si stabilisce che, ai soli fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, i comuni sono classificati come montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), fermo

restando che vanno considerati come appartenenti all'area montana tutti i comuni ricompresi nelle comunità montane;

considerato che le comunità montane svolgono funzioni relative alle politiche di sviluppo economico, di tutela a promozione della montagna, che potranno essere trasferite alle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 11/2012, con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 17 della medesima legge;

dato atto che:

la Giunta regionale, per ciascuna comunità montana, nominerà un commissario liquidatore che assumerà i poteri degli organi della stessa comunità montana ai sensi dell'art. 14, ad eccezione della fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 12 della l.r. 11/2012;

l'estinzione della comunità montana avviene solo al termine della procedura di liquidazione, su dichiarazione del Presidente della Giunta adottata con decreto, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/2012, e al momento non sono ancora stati nominati i liquidatori e pertanto nessuna comunità montana è stata dichiarata estinta;

i commissari adottano, tra l'altro, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 11/2012, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione previo nulla osta della Giunta, gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione, accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie agli oneri conseguenti;

molte comunità montane sono beneficiari diretti o partner di progetti/programmi comunitari afferenti alla programmazione 2007-2013 per i quali si è ormai avviata la fase di chiusura, e si rende dunque necessario, onde favorire un completo utilizzo delle risorse già assegnate ai territori montani, permettere l'assolvimento degli obblighi finanziari a tal fine già assunti dalle comunità montane nelle annualità precedenti (Asse IV Leader del PSR 2007-13, Cooperazione transfrontaliera, ecc.);

tale urgenza è motivata anche dal fatto che, in vista della imminente fase di negoziazione dei nuovi programmi 2014-20 occorrerà dimostrare buone performance per poter garantire ai territori montani importi finanziari almeno paragonabili a quelli riconosciuti dall'attuale ciclo di programmazione 2007-13;

a seguito di una ricognizione dei conseguenti fabbisogni finanziari, effettuata dalla Direzione OO.PP. difesa del suolo, economia montana e foreste, è emersa la necessità di anticipare alle Comunità montane che contribuiscono all'attuazione dall'Asse IV Leader del PSR 2007-13 una quota del fondo per la Montagna dell'annualità 2013, pari a € 500.523,25 al fine di non rallentare l'avanzamento e il completamento delle strategie di sviluppo locale attuate dai GAL attraverso i PSL;

visto l'art. 13, comma 2, della l.r. 11/2012 che, richiamando l'art. 17, stabilisce che sono attribuite ai comuni facenti parte delle comunità montane preesistenti le funzioni relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata in un ambito territoriale corrispondente ai confini delle preesistenti comunità montane o loro scomposizioni omogenee;

considerato che il processo in atto di costituzione delle forme associative montane, di definizione degli ambiti di gestione ottimale, di riordino delle funzioni proprie della Regione Piemonte che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e di conferimento delle funzioni amministrative già attribuite alle comunità montane alle province o ai comuni, potrà anche implicare nel breve e lungo periodo effetti a livello socio economico nei territori di montagna, condizionanti comunque la specifica caratteristica di montanità di tali territori. Tali effetti dovranno, comunque, essere oggetto di analisi e valutazioni approfondite per orientare al meglio le politiche regionali a favore dello sviluppo delle aree montane;

ritenuto, sulla base della situazione aggregativa in atto e nelle more di quanto sarà stabilito in ordine al trasferimento di funzioni delle preesistenti comunità montane in applicazione dei disposti di cui all' art. 17 della l.r. 11/2012, di individuare in via provvisoria l'ambito territoriale delle comunità montane come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni;

considerato pertanto opportuno, nell'attuale fase di prima applicazione della l.r. 11/2012 e nelle more dell'individuazione delle modalità generali di riparto del Fondo regionale per la montagna, al netto della quota riservata al finanziamento delle iniziative della Giunta regionale, garantire comunque l'espletamento e il completamento delle funzioni avviate in materia di promozione e tutela della montagna fino all'effettiva estinzione delle comunità montane ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/2012;

preso atto che la somma complessiva, iscritta sul bilancio di previsione per l'anno 2013, ammonta a complessivi € 2.500.000 sul capitolo 241937/13 "Fondo regionale per la Montagna";

vista la DGR 35-5974 del 17 giugno 2013 che approva fra l'altro il piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2007-2015;

ritenuto di assegnare alla Direzione OO.PP. difesa del suolo, economia montana e foreste la somma di € 500.523,25 sul capitolo 241937/13;

dato atto che, ai sensi del citato art. 51, comma 3, della l.r. 16/99, il programma delle iniziative della Giunta regionale è approvato previo parere della Commissione consiliare competente;

ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l'adozione dei criteri generali e complessivi di riparto del Fondo regionale per la montagna nonché l'approvazione dell'elenco delle azioni di iniziativa della Giunta regionale per l'anno 2013, ammesse a finanziamento ai sensi dell'articolo sopracitato;

ritenuto di incaricare la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste della predisposizione dei conseguenti atti di attribuzione della predetta quota del Fondo nell'ambito del bilancio regionale per l'anno 2013;

tutto ciò premesso;

LA GIUNTA REGIONALE,  
unanime,

*delibera*

- 1) di prendere atto che la somma complessiva iscritta sul bilancio di previsione per l'anno 2013 sul capitolo 241937 "Fondo regionale per la Montagna" ammonta a 2.500.000 euro;
- 2) di stabilire che, nell'attuale fase di prima applicazione della l.r. 11/2012 e nelle more dell'individuazione delle modalità generali di riparto del Fondo regionale per la montagna, occorre garantire comunque l'espletamento e il completamento delle funzioni avviate in materia di promozione e tutela della montagna fino all'effettiva estinzione delle comunità montane ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/2012;
- 3) di assegnare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste la somma di € 500.523,25 sul capitolo 241937/13;
- 4) di destinare, pertanto, alle comunità montane esistenti una quota del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2013 pari ad € 500.523,25 disponibili sul cap. 241937/13 per far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione, in qualità di beneficiario o partner, a progetti/programmi afferenti alla programmazione comunitaria 2007-2013 e, in particolare per non rallentare l'avanzamento e il completamento delle strategie di sviluppo locale attuate dai GAL attraverso i PSL con il contributo delle Comunità montane, nell'ambito dell'Asse IV Leader del PSR 2007-2013;
- 5) che il fabbisogno a livello di comunità montana è indicato nella tabella che si allega parte integrante del presente atto;
- 6) di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione dei criteri di riparto del Fondo regionale per la montagna e dell'elenco delle azioni di iniziativa della Giunta per l'anno 2013, da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 51, comma 2, della l.r. 16/1999 come sostituito dall'art. 20 della l.r.11/2012;
- 7) di incaricare la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste della predisposizione dei conseguenti atti di attribuzione della quota di cui al precedente punto 3), nell'ambito del bilancio regionale per l'anno 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

<b>ANTICIPAZIONE FONDO MONTAGNA</b>	
<b>ANNO 2013</b>	
<b>COMUNITA' MONTANA</b>	<b>EURO</b>
COMUNITA' MONTANA "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone"	52.729,00
COMUNITA' MONTANA "Alta Langa"	14.500,00
COMUNITA' MONTANA "Valle Stura"	13.160,00
COMUNITA' MONTANA "Valli Grana e Maira" "	26.320,00
COMUNITA' MONTANA "Valli del Monviso"	26.320,00
COMUNITA' MONTANA "Appennino Aleramico Obertengo"	47.886,69
COMUNITA' MONTANA "Valli dell'Ossola"	23.879,91
COMUNITA' MONTANA "Verbano"	6.077,35
COMUNITA' MONTANA "Due Laghi, Cusio-Mottarone, Valstrona"	12.154,70
COMUNITA' MONTANA "Delle alpi del Mare"	30.000,00
COMUNITA' MONTANA "Terre del Giarolo"	45.000,00
COMUNITA' MONTANA "Alto Tanaro, Cebano, Monregalese"	19.827,58
COMUNITA' MONTANA "Alto Canavese"	22.500,00
COMUNITA' MONTANA "Valli orco e Soana"	22.500,00
COMUNITA' MONTANA "Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana"	45.000,00
COMUNITA' MONTANA "Valle Cervo"	2.222,52
COMUNITA' MONTANA "Valle Elvo"	8.042,36
COMUNITA' MONTANA "VALLE MOSSO SESSERA E PREALPI BIELLESI"	8.078,14
COMUNITA' MONTANA "Pinerolese"	45.565,00
COMUNITA' MONTANA "Valle Susa e Val Sangone."	13.760,00
COMUNITA' MONTANA "Valsesia"	15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>500.523,25</b>